



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato B alla Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017

**Linee di indirizzo
Programma attuativo regionale “Dopo di noi”**

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare 2016/2017



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017

PREMESSA

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 ha introdotto una vera e propria rivoluzione culturale, accettando l'idea di disabilità come relazione sociale e non come condizione soggettiva e passiva della persona. La persona con disabilità e la sua famiglia non possono essere più visti come oggetti passivi di interventi ma come soggetti attivi e protagonisti consapevoli per la pianificazione delle risorse adeguate ai loro reali bisogni sia in sede di progettazione di servizi territoriali che in sede di progetti individuali e personalizzati. Con questa visione si intreccia strettamente il concetto di qualità di vita che impone di considerare, nel progettare i sostegni di cui le persone con disabilità hanno necessità, una serie di dimensioni dell'esistenza della persona, tra cui l'autodeterminazione, i diritti, l'inclusione sociale, tenendo conto delle loro attitudini, i loro desideri e le loro legittime aspettative. Sulla base di questi paradigmi di riferimento si pongono al centro non le condizioni o le caratteristiche della persona ma la persona stessa con la propria complessità, unicità, dignità imprescindibile e mai violabile. Le persone con disabilità non sono, pertanto, persone speciali ma persone che devono essere riconosciute nella loro dignità, nel rispetto dei diritti, libertà e sostegni per poter vivere in condizioni di pari opportunità ed eguaglianza con gli altri e di essere coinvolte in una logica di empowerment per la tutela dei propri diritti fondamentali.

In attuazione dei suddetti principi è stata approvata la legge n.112 del 22/06/2016 "*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*" volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità. La legge n.112/2016 offre una cornice normativa e strumenti giuridici finalizzati a garantire misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare assicurando inoltre una dotazione finanziaria da ripartire tra le regioni. Al fine di dare attuazione alla legge 112 sono stati adottati due decreti ministeriali. Con il Decreto ministeriale del 23/11/2016 "*Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016*" sono state assegnate alla Regione Sardegna le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare pari a € 2.610.000,00 per l'annualità 2016 e con decreto ministeriale del 21/06/2017 "*Ripartizione alle regioni delle risorse del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave del sostegno familiare per l'anno 2017*" sono state assegnate le risorse per l'annualità 2017 pari a €1.110.700,00.

Gli indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi per complessivi €3.720.700,00 comunicati dalla Regione (Allegato A), e sulla base dei quali si sviluppano le presenti linee guida, sono stati valutati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali coerenti con le finalità di cui all'art.3 del Decreto ministeriale 2016.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017

1. FINALITA' E OBIETTIVI SPECIFICI

La Regione Sardegna in coerenza con i principi sanciti dalla legge 112/2016 e in attuazione dei succitati decreti ministeriali definisce gli interventi e i servizi che possono essere finanziati con le risorse del Fondo, i beneficiari degli interventi e le modalità di accesso.

L'obiettivo principale è quello di promuovere su tutto il territorio regionale la realizzazione di progetti e servizi necessari allo sviluppo di modalità di vita indipendente e di soluzioni abitative autonome per persone con disabilità grave attraverso un sistema diffuso e articolato di servizi e interventi per:

- l'accrescimento della consapevolezza e l'accompagnamento verso l'autonomia;
- la promozione dell'inclusione sociale per favorire l'autonomia e l'autodeterminazione;
- la deistituzionalizzazione e il supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi appartamento che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;
- la realizzazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing sociale.

2. INTERVENTI E SERVIZI

Sul territorio regionale sono finanziabili nel rispetto dell'art.5, comma 4, del DM del 23.11.2016 gli interventi e servizi previsti alle lettere a), b) e d) .

In particolare relativamente alla lettera a) *Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare, o per la deistituzionalizzazione di cui all'art.3, comma 3, del decreto ministeriale* sono finanziabili le seguenti tipologie di intervento:

- Percorsi di accompagnamento e sostegno ai familiari condotti da operatori qualificati per sostenerli nella fase di accompagnamento per l'uscita del proprio figlio dal nucleo familiare;
- Interventi di distacco temporaneo da casa con previsione di cicli di weekend fuori casa finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico;
- Percorsi di attività diurne abilitative propedeutici alle fasi residenziali e di conoscenza e condivisione finalizzati alla nascita del gruppo casa anche attraverso la costituzione di ambienti di simulazione della vita quotidiana, percorsi di conoscenza degli ambienti, palestre di vita, esperimenti di 2-3 giorni e di esperienze di convivenze temporanee per verificare la compatibilità tra le persone;
- Percorsi di de-istituzionalizzazione rispettosi dei tempi di adattamento alle nuove condizioni da parte dei diretti interessati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017

- Laboratori per l'indipendenza: servizi di sollievo con orientamento alle autonomie, per periodi limitati come week end e soggiorni estivi, per sviluppare capacità di autodeterminazione in ambiente domestico e relazionale;
- Training e sviluppo delle autonomie: sostegno e accompagnamento alle famiglie nel percorso di crescita e acquisizione delle autonomie personali e lavorative dei ragazzi, anche attraverso attività di housing sociale per creare le condizioni di transizione naturale dal “durante al dopo di noi”.

Relativamente alla lettera b) *interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative di cui all'art.5 comma 4*, del decreto (gruppi appartamento/cohousing), sono finanziabili le seguenti tipologie di intervento:

- Soluzioni abitative (appartamenti protetti) vicini al contesto relazionale e affettivo per avvicinare la persona con disabilità a una dimensione nuova e parallela a quella della famiglia;
- Soluzioni abitative per la preparazione al “dopo di noi”;
- Messa a sistema di progetti di autonomia già consolidati sul territorio a supporto di esperienze di coabitazione già in atto per disabili adulti privi di rete familiare;
- Promozione di vita indipendente per gruppi di persone secondo modelli domestico-familiari diversi da quelli che regolano le strutture residenziali;
- Supporto a soluzioni abitative in contesti rurali o località periferiche connesse a progetti di agricoltura sociale o accoglienza turistica/ristorazione.

I servizi finanziabili per l'attivazione delle suddette tipologie possono prevedere spese per assistenza socio assistenziale o socio educativa (personale di supporto quali assistenti personali, educatori etc), spese di affitto locali etc.

Le soluzioni alloggiative devono avere capacità ricettiva non superiore a 5 posti letto, requisiti strutturali previsti dalle norme per le case di civile abitazione, rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione rischi, rispetto dei requisiti per l'accessibilità e la mobilità interna, spazi interni tali da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

Le soluzioni alloggiative gestite dagli Enti del terzo settore devono essere autorizzate a funzionare ai sensi del Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4.

Relativamente alla lettera d) *Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art.5, comma 4*, sono finanziabili le seguenti tipologie di spesa:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017

- spese di adeguamento e locazione di abitazioni, incluse le abitazioni di origine o gruppi appartamento o soluzioni di coabitazione già in atto che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Non sono ricomprese spese per la realizzazione o l'acquisto di nuove costruzioni. I gruppi appartamento e le soluzioni di co-housing sociale non possono avere una capienza superiore a n. 5 posti letto.
- spese di manutenzione straordinaria per l'adeguamento degli spazi interni;
- spese per impianti e tecnologie per la domotica sociale;
- spese per arredi e attrezzature per la vita quotidiana.

Tutti gli interventi sulle risorse del fondo devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate nell'art 19 comma 1 della Convenzione ONU cioè il pieno godimento della persona con disabilità a vivere inclusa nella società con la stessa libertà di scelta e partecipazione delle altre persone.

Gli interventi possono essere effettuati anche su patrimoni non afferenti ad Enti Pubblici, purché vi sia un comodato d'uso o, comunque, un vincolo almeno decennale per l'utilizzo di tali patrimoni per finalità alloggiative per persone con disabilità.

In generale è necessario specificare che a carico delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare sono ammissibili solo le spese di rilevanza sociale.

3. BENEFICIARI

I beneficiari degli interventi e dei servizi di cui al precedente punto sono le persone con disabilità grave, comprese quelle intellettive e del neurosviluppo, riconosciute ai sensi dell'art.3 comma 3 della L 104/1992, prive del sostegno familiare la cui disabilità non è conseguente al naturale invecchiamento o patologie connesse alla senilità.

L'accesso alle misure a carico del Fondo e' prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale necessitano con maggiore urgenza degli interventi di cui al punto 2. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia e' in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonche' delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione e' riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze, e all'eventualità che tali soluzioni costituiscano barriere all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento.

In esito alla suddetta valutazione è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle persone:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017

- con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- con disabilità grave inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art.3 comma 4 del decreto ministeriale.

Nello stabilire la priorità di accesso si dovrà tener conto delle limitazioni all'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale e delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

Qualora le risorse per soddisfare i progetti personalizzati non fossero sufficienti a garantire la piena attivazione degli stessi si dovranno applicare ulteriori criteri di priorità in ragione della capacità reddituale tenendo conto dell'ISEE socio sanitario dei beneficiari, in quanto la tipologia di interventi finanziati è riconducibile al concetto di prestazione agevolata di natura socio-sanitaria di cui all'art.1 del DPCM 159/2013.

Enti gestori degli ambiti PLUS definiscono in autonomia in relazione alle specificità territoriali i subcriteri per l'accesso agli interventi.

4. VALUTAZIONE MULTIPROFESSIONALE

Le persone con disabilità grave accedono agli interventi individuati al punto 2, previa valutazione multidimensionale che è effettuata dalle Unità di Valutazione Territoriali presenti in ogni distretto socio sanitario regionale secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. La valutazione multidimensionale basata sull'approccio bio-psico-sociale comprende la classificazione della condizione di salute: funzionamento e disabilità (funzioni corporee, struttura corporea, attività e partecipazione); fattori contestuali (fattori ambientali e personali). La valutazione multidimensionale analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita e in particolare almeno le seguenti aree:

- a. Cura della persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
- b. Mobilità;
- c. Comunicazione e altre attività cognitive;
- d. Attività strumentali e relazionali della vita quotidiana.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato B alla Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017

La valutazione multidimensionale è finalizzata alla definizione del progetto personalizzato che deve essere predisposto dall'èquipe multiprofessionale dell'UVT congiuntamente all'assistente sociale del comune o del Plus e dal diretto interessato quando possibile o da chi ne tutela gli interessi.

La valutazione multidimensionale costituisce il requisito fondamentale per garantire, al momento dell'avvio del progetto personalizzato, il rispetto del principio di equità nell'accesso ai servizi e una risposta appropriata ai bisogni manifestati, garantendo l'integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie e assicurando un percorso assistenziale nella rete dei servizi che tenga conto soprattutto delle esigenze dell'interessato e delle condizioni familiari.

Al fine di garantire condizioni di accesso unitarie, l'Azienda Tutela della Salute Sardegna in modalità congiunta con i referenti dell'area sociale degli ambiti PLUS, individua gli strumenti per la valutazione professionale del bisogno, secondo i principi bio psico sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF, al fine della definizione del progetto personalizzato, così come previsto dall'art.14 della L. 328 del 2000, tenuto conto degli obiettivi specifici e dei sostegni necessari per promuovere l'emancipazione della persona con disabilità dai genitori. Tali strumenti saranno comunicati dall'ATS all'Assessorato dell'Igiene e sanità, entro il 31 febbraio 2018, che ne curerà la diffusione e l'implementazione sul sistema informativo.

5. PROGETTO PERSONALIZZATO

La redazione del progetto personalizzato previsto dall'art. 14 della legge n. 328/00 è posto come condizione imprescindibile per attivare il percorso di sostegno della Legge n. 112/2016. Il progetto personalizzato è il documento che, partendo da una valutazione dei bisogni, aspettative e desideri della persona con disabilità individua i vari supporti e sostegni, formali (istituzionali) ed informali, che possono permettere alla persona di partecipare alla vita sociale e vivere in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri. Il progetto personalizzato deve mettere al centro la persona e definire risposte condivise, appropriate ai suoi bisogni e alle sue aspettative, rimodulando gli obiettivi al modificarsi delle necessità, deve prevedere strumenti flessibili e modulari affinché si possano valutare i bisogni in maniera da adattare le risposte agli elementi qualificanti della vita: formazione e istruzione, lavoro, costruzione dell'autonomia e soluzioni per l'abitare.

Il progetto personalizzato deve essere sviluppato assicurando la più ampia partecipazione della persona con disabilità grave con un approccio multidimensionale ovvero, al di là dei bisogni sanitari e sociali a cui i servizi sono tenuti a dare risposte, deve considerare le attitudini, i desideri e le legittime aspettative della persona, assicurare il miglioramento del grado di autonomia e/o della qualità della vita della persona e fornire garanzie rispetto alle seguenti dimensioni:

- 1) Benessere fisico;
- 2) Benessere materiale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato B alla Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017

- 3) Benessere emozionale;
- 4) Autodeterminazione;
- 5) Sviluppo personale;
- 6) Relazioni interpersonali;
- 7) Inclusione sociale;
- 8) Diritti ed empowerment.

Se la persona con disabilità grave non si trova nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà, dovrà essere sostenuta dai suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi. A tal fine vanno garantiti, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, e devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte. Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso. Tale figura è individuata mediante decisione condivisa all'interno della rete di tutti gli attori coinvolti nel progetto e deve trattarsi necessariamente di un professionista.

Il progetto personalizzato individua gli obiettivi da raggiungere, gli interventi di tipo sociale, sanitario ed educativo, le figure professionali ad essi preposti, il responsabile del caso preposto al loro coordinamento, le modalità e i tempi di attuazione, nonché i relativi costi e la loro ripartizione tra i diversi attori. Assicura inoltre il monitoraggio degli interventi in termini finanziari e di acquisizione dei dati relativi all'impatto che i supporti e i servizi resi hanno prodotto sulla qualità della vita della persona. Il progetto personale che si configura come un contratto deve essere redatto in forma scritta e deve essere sottoscritto da tutti gli attori.

Il progetto personalizzato inoltre deve contenere il budget di progetto che costituisce la modalità attraverso cui si impegnano le risorse e si definiscono gli obiettivi.

6. BUDGET DI PROGETTO

Il budget di progetto deve favorire, nell'ambito dell'integrazione socio sanitaria, la dinamizzazione di un mix di risorse economiche, professionali e umane tra cui quelle di cui già dispongono gli individui beneficiari, e il coinvolgimento dei diversi servizi sanitari e sociali, dei soggetti privati profit e no profit, delle associazioni necessarie a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore inclusione sociale del beneficiario.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017

Il budget di progetto pertanto integra tutte le risorse a vario titolo disponibili per la realizzazione del progetto (del soggetto, della famiglia, della ASL, del Comune e di altri soggetti istituzionali e sociali, nonché quelle relative all'intervento "Dopo di noi"). Il budget di progetto si fonda su prestazioni flessibili, definite non sulle caratteristiche dell'offerta disponibile, ma sulla base dei reali diritti di cittadinanza della persona. L'unità di valutazione territoriale valuta i bisogni assistenziali con riferimento al budget di progetto, definisce l'intensità degli interventi e promuove quanto è necessario per la loro migliore realizzazione.

Nella definizione del budget di progetto, pertanto, si dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- La valutazione multiprofessionale basata sull'approccio bio-psico-sociale;
- La progettazione personale che comprende il pieno coinvolgimento della persona con disabilità o di chi la rappresenta, il diritto di scelta fra opzioni diverse, la previsione di revisioni o di verifiche nel tempo, l'individuazione delle risorse necessarie, l'individuazione chiara e comprensibile degli obiettivi di progetto, l'individuazione ex ante degli eventuali criteri di rendicontazione o di controllo formale, la definizione delle responsabilità degli attori (persona, famiglia, servizi coinvolti), l'individuazione del case manager;
- Le fonti di finanziamento;
- La valutazione di esito.

Le risorse disponibili devono essere adeguate e proporzionate al progetto e rapportate alla sua durata.

Il budget per ciascun progetto personalizzato, a valere sulle risorse del Fondo per il "Dopo di noi", non potrà essere comunque superiore a 8.000,00 euro procapite per la 1° annualità e non superiore ai 5.000,00 euro per la 2° seconda annualità.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il finanziamento complessivo assegnato alla Regione dal Fondo nazionale per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare L.112/2016 ammonta a complessivi €3.720.700,00 di cui €2.610.000,00 per l'annualità 2016 assegnati con Decreto ministeriale del 23/11/2016, e €1.110.700,00 per l'annualità 2017, assegnati con Decreto ministeriale del 21/06/2017. Le somme delle due annualità sono programmate congiuntamente e sono allocate proporzionalmente rispetto all'attivazione degli interventi, previsti nel punto 2 delle presenti linee di indirizzo, nelle modalità sotto indicate:

- €1.488.280,00, pari al 40% rispetto all'importo assegnato, per le tipologie d'interventi afferenti alla lettera a) dell'art 5 del DM *"Percorsi programmati di accompagnamento verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare o per la deistituzionalizzazione"* ;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017

- €1.488.280,00, pari al 40% rispetto all'importo assegnato, per le tipologie di interventi afferenti alla lettera b) *“interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che presentano caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare”*;
- € 744.140,00, pari al 20% rispetto all'importo assegnato, per la tipologia d'interventi afferenti alla lettera d) *“Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità”*.

Il Fondo viene ripartito a favore dei 25 Enti gestori degli ambiti territoriali PLUS sulla base della popolazione residente in **età compresa tra 18-64 anni**, come riportato nella tabella dell'allegato C.

L'impegno di spesa sul bilancio regionale 2017 verrà assunto per ciascun Ente gestore secondo la ripartizione definita nell'allegato C.

Il pagamento delle risorse sarà disposto nella misura del 70% a seguito della verifica di conformità e il restante 30% a seguito della certificazione di spesa dell'acconto erogato e dell'assolvimento del debito informativo nei confronti della Regione e del Ministero del Lavoro di cui all'art.6 del Decreto in merito agli interventi finanziati entro il 31.03.2019.

8. MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli Enti gestori degli ambiti PLUS sono i soggetti programmatori e attuatori sul territorio degli interventi a favore delle persone con disabilità prive di sostegno familiare previsti dal programma operativo regionale (L.112/2016). Essi predispongono la propria programmazione territoriale nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 112/2016, dal Decreto ministeriale del 23/11/2016, dalle presenti linee d'indirizzo e in integrazione con gli interventi già in essere nella Regione Sardegna a favore delle persone con disabilità. In particolare tengono conto degli interventi già attivi nell'ambito della non autosufficienza quali il programma sperimentale di vita indipendente, ritornare a casa, piani personalizzati L162/98, ecc.

La proposta progettuale elaborata da ciascun Ente gestore dell'ambito PLUS deve essere definita e inviata entro il 30 aprile 2018 alla Direzione delle Politiche sociali affinché ne verifichi la conformità.

La proposta progettuale deve riportare l'allocazione delle risorse assegnate nel rispetto delle tipologie d'intervento di cui al punto 2 delle presenti linee di indirizzo con le stesse percentuali di spesa indicate nel punto 7. Qualora motivate esigenze, legate alle peculiarità territoriali, rendessero necessario discostarsi da tale ripartizione percentuale le stesse dovranno essere specificate nella proposta progettuale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017

Ciascun Ente Gestore deve assicurare la massima divulgazione e informativa sulle finalità della Legge 112/2016, al fine di rilevare il fabbisogno effettivo e provvedere alla successiva presa in carico delle persone con disabilità grave che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4 del Decreto del 23/11/2016.

Alle persone con disabilità grave deve essere garantita la massima accessibilità agli interventi avvalendosi della rete territoriale. A tal fine l'Ente gestore garantirà che le persone possano presentare richiesta di accesso presso il proprio comune di residenza o presso il PUA del distretto di riferimento.

L'Ente gestore dell'ambito definisce i tempi e le modalità del processo di valutazione e progettazione.

A seguito della valutazione multidimensionale e della predisposizione del progetto personalizzato, definito dall'UVT, sulla base degli strumenti approvati in modalità congiunta tra i referenti degli enti locali e l'Azienda Tutela della Salute, l'Ente gestore dell'ambito PLUS definisce la proposta progettuale da inviare alla Regione sulla base del numero e della tipologia di destinatari specificando i contenuti e le modalità degli interventi che si intendono attuare nel proprio territorio in relazione alle tipologie di cui alle lettere a), b) e d) dell'art 5 comma 4 del Decreto Ministeriale come meglio specificati al punto 2 delle presenti linee d'indirizzo.

L'attuazione degli interventi deve avvenire nel rispetto della volontà dei beneficiari.

I progetti personalizzati devono avere uno sviluppo biennale, devono essere coerenti con quanto disposto dalle presenti linee d'indirizzo e devono basarsi su un modello di welfare generativo, con un approccio finalizzato alla presa in carico globale della persona disabile, devono fornire risposte sostenibili, appropriate e volte ad una reale integrazione e partecipazione delle persone con disabilità nella società.

Gli Enti gestori degli Ambiti PLUS devono inoltre garantire la piena integrazione tra le risorse, attivando sinergie con le altre misure e finanziamenti previsti a favore di persone con disabilità grave al fine di implementare gli interventi e i servizi posti in essere con il "Dopo di noi". A titolo esemplificativo e non esaustivo per quanto concerne gli interventi di *"accrescimento della consapevolezza, e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale"*, di cui alla lettera c) del Decreto ministeriale e non attivabili nell'ambito delle presenti linee di indirizzo, gli stessi saranno finanziabili nell'ambito dell'avviso *"INCLUDIS - Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità"* Asse II del PO FSE 2014-2020 finalizzato al recupero delle capacità di socializzazione e, più in generale, a un reinserimento sociale partecipato attraverso lo sviluppo di percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva e di sostegno all'inserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità grave.

Con riferimento alle modalità di gestione, l'Ente Gestore dell'ambito PLUS è tenuto previa, procedura di evidenza pubblica rivolta agli enti del terzo settore, alla creazione di un elenco di soggetti qualificati per l'erogazione di interventi e di servizi di cui alle lettere a) *"Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare, o per la deistituzionalizzazione"*, b) *"interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative di cui*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017

all'art.5 comma 4 e d) "*Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art.5, comma 4,*" come indicati e descritti nel punto 2 delle presenti linee d'indirizzo.

Nelle more della determinazione da parte della Regione degli indirizzi e dei criteri per la concessione dell'accREDITAMENTO dei servizi sociali, come previsto dall'art. 8 secondo comma lett. c) della LR 23/2005, e la conseguente predisposizione dell'albo regionale dei fornitori di servizi e interventi sociali accREDITATI previsto dall'art. 41 ultimo comma della LR 23/2005, l'ente gestore di ciascun ambito PLUS predisporrà e pubblicherà un elenco di soggetti qualificati da individuarsi esclusivamente tra gli enti del terzo settore regolarmente iscritti nei relativi registri.

Tali soggetti dovranno possedere i requisiti generali previsti dall'art. 38, secondo comma, della LR n.23 del 2005 (formazione e esperienza professionale degli operatori; esperienza maturata nei settori e servizi di riferimento, conoscenza dei problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità, regolare applicazione del CCNL di riferimento, possesso di sistemi certificati di controllo della qualità) e dovranno possedere significative esperienze pregresse nella gestione di progetti finalizzati all'autonomia delle persone con disabilità grave.

Nell'ambito della procedura di evidenza pubblica dovranno essere acquisite le proposte progettuali degli enti del terzo settore interessati nelle quali si dovrà indicare:

- la tipologia d'interventi e servizi che intendono gestire tra quelli previsti al punto 2 delle linee d'indirizzo;
- il numero e la tipologia dei destinatari per i quali possono attivare gli interventi;
- l'esplicitazione delle azioni, dei tempi di realizzazione, del personale e dei costi.
- la definizione dell'ambito progettuale entro il quale si inserisce l'intervento;
- la descrizione degli obiettivi generali e specifici dell'intervento proposto;
- la descrizione della rete istituzionale e non, attivata per la realizzazione del progetto, con esplicitazione di eventuali strumenti di formalizzazione adottati;
- la quantificazione dei risultati in termini di risposta al bisogno identificato, con proposta di un set di indicatori che permetta il monitoraggio e la valutazione dei risultati previsti;
- l'esperienza maturata nell'ambito dell'erogazione di servizi o attività in favore di persone con disabilità;
- con riferimento agli interventi di cui alla lettera d) le proposte progettuali dovranno prevedere soluzioni alloggiative innovative per la coabitazione di persone con disabilità (gruppi appartamento o soluzioni di cohousing).

Sono ammesse all'iscrizione nell'elenco dagli Enti del terzo settore qualificati alla realizzazione degli interventi "Dopo di noi" le organizzazioni le cui proposte progettuali garantiscono i seguenti requisiti:

- comprovata esperienza, almeno biennale, nell'ambito dell'erogazione di servizi o attività in favore di persone con disabilità;
- coerenza della proposta progettuale con quanto disposto dalla Legge 112/2016 e dal decreto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato B alla Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017

- attuativo (DM 23 novembre 2016) nonché con quanto disposto nelle presenti linee d'indirizzo;
- soluzioni sostenibili nel tempo, flessibili e dinamiche;
 - figure professionali specifiche per la natura degli interventi;
 - replicabilità dell'intervento grazie alla definizione di elementi caratterizzanti e di standard prestazionali dei servizi proposti;
 - sostenibilità economico - finanziaria degli interventi.

A seguito della valutazione in base ai suddetti requisiti, l'Ente gestore definisce l'elenco dei soggetti qualificati all'erogazione dei servizi e degli interventi previsti nelle presenti linee d'indirizzo.

Per garantire la corretta finalizzazione della spesa, la tracciabilità e la rendicontabilità della stessa, i servizi e gli interventi relativi alle presenti linee di indirizzo saranno erogati alle persone beneficiarie dall'Ente gestore dell'Ambito PLUS di riferimento attraverso la concessione di appositi voucher sociali. Per voucher sociali si intendono i titoli validi per l'acquisto di servizi sociali da soggetti del terzo settore iscritti nel suddetto elenco come sostitutivi delle prestazioni economiche. Qualora l'Ente gestore dell'ambito PLUS non possa attivare tale strumento sarà possibile riconoscere la prestazione economica al beneficiario condizionata alla presentazione di documentazione fiscale comprovante il valore della prestazione/servizio acquisito esclusivamente presso i soggetti qualificati dall'ente gestore di riferimento secondo la suddetta procedura.

Ciascun Ente gestore avrà cura di rendere note le modalità di gestione del sistema di voucher adottato e riportarlo nella propria proposta progettuale.

9. VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Gli Enti gestori degli Ambiti PLUS oltre a garantire la piena integrazione tra le risorse, favorendo l'implementazione dei percorsi di autonomia e di soluzioni alloggiative innovative, devono provvedere al monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi attuati.

A tal fine dovranno comunicare alla Regione - Servizio interventi integrati alla persona - con un report semestrale i seguenti dati:

- numero delle persone che hanno richiesto e ottenuto il progetto personalizzato ai fini della Legge 112/2016;
- il numero delle persone inserite in ciascuna delle misure previste all'art.4, comma 1, lettere a), b) e d);
- l'elenco delle soluzioni alloggiative attivate con gli interventi di cui alla lettera d);
- le modalità con le quali si è inteso indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondi i criteri di maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del DM;
- il numero di eventuali beneficiari che abbiano concluso o cessato il percorso ed eventuali subentri;
- le risorse economiche impiegate per ciascun beneficiario e complessivamente;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato B alla Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017

- le risorse professionali coinvolte.

La mancata comunicazione nei tempi dati e modalità definite costituirà presupposto per la revoca dei finanziamenti concessi.

10. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

E' in capo a ciascun Ente gestore dell'Ambito Plus il monitoraggio, il controllo e l'obbligo di rendicontazione economica relativamente all'attuazione degli interventi e servizi erogati nel proprio territorio. Nello specifico gli Enti gestori sono tenuti a trasmettere, secondo le modalità che saranno comunicate dalla Direzione Generale delle politiche sociali, i dati dei finanziamenti erogati a favore di ogni singolo beneficiario per tipologia d'intervento e per gli interventi relativi a soluzioni alloggiative innovative. Gli Enti mettono a disposizione, in conformità con quanto disposto dal DM 23 novembre 2016 art. 6 comma 5, i dati sulla presa in carico e sugli interventi tramite il Casellario dell'Assistenza, di cui all'art.13 del decreto legge n. 78 del 2010, mediante la trasmissione del modulo SINA di cui all'art 5 comma 3, lettera b), del medesimo decreto interministeriale. Tali informazioni, trasmesse da tutti gli enti erogatori degli interventi, sono utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare assistite dagli interventi del Fondo.